

4 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Nel febbraio 1998 l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha pubblicato le "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", realizzata in collaborazione con le ARPA regionali e le APPA provinciali. In questa pubblicazione vengono forniti suggerimenti metodologici per la definizione delle classi acustiche, che sono stati seguiti puntualmente nell'ambito del presente studio.

In particolare, nel presente studio:

1. dapprima si è provveduto all'individuazione dei ricettori sensibili presenti nel territorio comunale (scuole, ospedali, cimiteri, biblioteca);
2. successivamente sono state esaminate le strutture produttive ed in base alla loro natura e alla loro collocazione territoriale sono state classificate nelle classi IV, V e VI;
3. in funzione dei dati in possesso del comune relativi alle densità abitative, alla presenza di uffici e alle densità di attività commerciali, si è proceduto ad individuare le aree collocabili nelle classi II, III e IV;
4. l'unità territoriale di riferimento è stata in linea di massima l'isolato, inteso come porzione di territorio comprendente costruzioni delimitata da 3 o più strade;
5. relativamente al rumore generato dal traffico si è proceduto ad un'ampia campagna di monitoraggio acustico che ha consentito di raccogliere una consistente banca dati relativa ai livelli di traffico sulle strade ed ai relativi flussi veicolari; l'integrazione dei dati relativi ai livelli di rumore ed ai flussi di traffico che li hanno generati ha consentito di realizzare un'attività di modellizzazione volta a definire i livelli di rumore caratteristici delle singole strade nella giornata-tipo;
6. si è proceduto quindi ad aggregare le aree eterogenee in porzioni di territorio più vaste possibili optando per una omogeneizzazione che privilegiasse le classi acustiche più basse e predisponendo fasce acustiche di transizione per le zone caratterizzate da "salti di classe";
7. sulla base dei risultati del lavoro descritto nei punti precedenti è stato possibile definire il quadro delle eccedenze di rumore riscontrato in corrispondenza di diversi ambiti territoriali del comune e quindi definire un piano di massima volto a risanare, in un ragionevole arco di tempo, le situazioni acusticamente più critiche riscontrate.

Anche a seguito della approvazione della LR 13/2001 (Norme in materia di inquinamento acustico) e della DGR 7/9776 del 12/7/2002 (Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale) si è proceduto inoltre a:

1. ampliare la classificazione acustica delle infrastrutture stradali, adeguando in via transitoria (in attesa del regolamento nazionale previsto all'art. 11 della

- Legge 447 del 1995) anche l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle strade di tipo A e B;
2. riprofilare le aree caratterizzate dalla presenza di attività commerciali;
 3. perfezionare la corrispondenza tra previsioni di PRG e proposta di Piano di Zonizzazione Acustica;
 4. eliminare pressoché integralmente le aree caratterizzate da un salto di classe, predisponendo adeguate fasce di transizione acustica;
 5. ridefinire la classificazione di alcune tipologie di ricettori sensibili (in particolare le scuole) collocate all'interno delle fasce acustiche di strade poste in classe III o superiore;
 6. adeguare la colorazione delle aree e le campiture a quanto previsto dalla DGR 7/9776 del 12/7/2002;
 7. integrare gli elaborati grafici;
 8. adeguare la scala di rappresentazione del Piano di Zonizzazione Acustica relativamente all'azzoneamento all'interno del perimetro del centro edificato.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto ci si è attenuti al criterio, suggerito nella pubblicazione ANPA del 1998 sopra ricordata, secondo il quale le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, ferroviarie e stradali, non rappresentano elementi veri e propri di zonizzazione acustica, ma rappresentano piuttosto "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario rispetto al limite di zona, determinato dalla destinazione d'uso delle aree, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti rumorose presenti nella zona.

Tale criterio è stato consolidato da quanto affermato nella **DGR 7/9776 del 12/7/2002** che all'art.2 comma 3, così recita: : "All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture *non concorre al superamento dei limiti di zona* e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime dei limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture"

Pertanto, come vedremo sono state elaborate 3 distinte mappe acustiche:

- una relativa alle fasce acustiche del rumore di origine ferroviaria;
- una relativa alle fasce acustiche del rumore di origine stradale;
- una relativa al rumore proveniente da sorgenti diverse dalle precedenti.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso del suolo si è fatto riferimento al Piano Regolatore Generale redatto dallo studio Architetti Benevolo, adottato dal Consiglio Comunale di Crema, nella sua più recente versione.

La presente proposta di zonizzazione acustica è quindi stata formulata in modo coerente con le scelte di destinazione d'uso del PRG. Vi è tuttavia da rilevare che, pur condividendo lo spirito generale del piano urbanistico in fase di approvazione e pur apprezzando molte delle scelte strategiche operate in un spirito di salvaguardia e di riqualificazione ambientale del Centro Storico e di ampie zone territoriali, sono previste alcune destinazioni d'uso, in particolare relative a nuove strutture

formative, in aree caratterizzate da situazioni acustiche problematiche che propongono delle difficoltà nella classificazione acustica in quanto si verificano fatalmente alcuni salti di classe acustica, peraltro espressamente “vietate” dalla nuova Legge Regionale 13 commentata nel precedente capitolo.

In linea di principio, laddove si sono riscontrate incoerenze acustiche nell'ambito del tessuto abitato già costruito, ci si è attenuti all'esigenza di contemperare la presenza di ambiti territoriali potenzialmente rumorosi (collocabili virtualmente nelle classi IV o addirittura V) con la presenza di attività meritevoli di tutela acustica (da collocare nelle classi I o II). Per consentire tale contiguità spaziale si è proceduto a porre le aree rumorose nella classe acustica più bassa possibile della propria categoria, mentre le aree acusticamente più vulnerabili al rumore sono state poste nella classe più alta compatibile con le proprie caratteristiche funzionali, in modo da evitare “salti di classe”. Laddove poi i rilievi di rumore hanno evidenziato comunque una situazione di eccedenza di rumore, si è provveduto a collocare le aree nell'ambito di quelle bisognose di un piano di risanamento acustico.

Se questo principio è perseguibile nelle situazioni in cui si presenta una situazione già consolidata, frutto di una scarsa attenzione delle problematiche acustiche, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda alcune situazioni, contemplate dal nuovo PRG, in cui si prevedono destinazioni d'uso potenzialmente rumorose a ridosso di aree ove già sorgono ricettori sensibili; oppure altre situazioni in cui è prevista la collocazione di nuovi ricettori sensibili in aree caratterizzate da livelli rumorosi elevati.

Vi è da dire che la normativa esistente, sia nazionale che regionale, prevede già una strumentazione sufficientemente raffinata per affrontare queste situazioni particolari. Infatti nel primo caso (nuovi insediamenti potenzialmente rumorosi) sarà necessario redigere **uno studio previsionale di impatto acustico** che dovrà dimostrare che i nuovi insediamenti sono compatibili con la zonizzazione acustica e comunque con il rispetto dei limiti di esposizione al rumore delle aree già insediate. Nel secondo caso (realizzazione di nuovi ricettori sensibili) sarà necessario redigere **uno studio previsionale di clima acustico** che dovrà dimostrare che le nuove attività insediate non subiranno un'esposizione al rumore ambientale superiore a quella prevista dalla normativa per la destinazione d'uso prevista.

Per quanto riguarda la classificazione acustica si è provveduto a garantire coerenza alle situazioni già consolidate e a quelle che prevedono nuovi insediamenti rumorosi in prossimità di aree acusticamente sensibili: in questi casi infatti si è garantito ai ricettori sensibili esistenti una classe compatibile con l'attuale situazione urbanisticamente già consolidata e si è proceduto a classificare i nuovi insediamenti potenzialmente rumorosi nella classe più alta possibile, prevedendo opportune fasce di transizione tra le aree.

Nel caso invece dell'insediamento di nuovi ricettori sensibili in aree rumorose, le aree oggetto d'intervento sono state solo parzialmente collocate in Classe I, in modo da predisporre una fascia di transizione acustica con le aree più rumorose contigue. Sarà cura degli studi previsionali del clima acustico dimostrare il rispetto dei limiti previsti per le nuove attività insediate, individuare eventuali provvedimenti

di difesa passiva che consentano di estendere le aree in classe I e quindi ridefinire le fasce di transizione tra le zone già costruite e quelle edificande.

Per le zone definite come polifunzionali dal PRG (art. 25 delle NTA) la classificazione acustica ha assunto quasi sempre un carattere "generico", in quanto non è stato possibile circoscrivere con precisione le aree destinate a residenza (classe II) distinguendole da quelle destinate a funzioni terziarie e commerciali (classe III o IV). Anche in questo caso quando sarà approvato il progetto definitivo, che dovrà contenere anche una relazione sulla situazione acustica dell'area oggetto di intervento, si potrà procedere ad una migliore distinzione delle zone acustiche.

Per le zone definite come residenziali di origine produttiva dal PRG (art. 24.4 delle NTA) si è preferito prudenzialmente assegnare la classe III o IV rispetto alla classe II residenziale, in quanto per queste zone è ammessa una destinazione di tipo C (funzioni produttive) comprensiva di attività manifatturiere.

Relativamente alla destinazione d'uso sono stati seguiti inoltre i seguenti criteri:

- i cimiteri sono stati collocati in classe I;
- gli ospedali, per lo meno relativamente ai locali di degenza e cura, sono stati posti in classe I;
- la biblioteca comunale è stata posta in classe I;
- la Casa di Riposo è stata posta in classe I;
- gli edifici scolastici che non ricadono nelle fasce di pertinenza di strade poste in classe III o IV sono stati posti in classe I, gli edifici scolastici posti a ridosso di strade trafficate sono stati collocati in classe II integralmente o in parte dopo aver predisposto una fascia di transizione in classe II, una scuola ospitata in un edificio polifunzionale collocato in un'area ad intensa attività umana è stato posto in classe III;
- i parchi pubblici sono stati posti in classe II o III, in ragione del fatto che sono destinati anche ad attività di gioco;
- gli impianti sportivi sono stati collocati in Classe III;
- le aree destinate al gioco degli Oratori sono state collocate in Classe III;
- le aree commerciali di ampia metratura ospitate in edifici monofunzionali sono state poste in classe IV;
- le aree residenziali caratterizzate da presenze significative di attività commerciali sono state poste in classe III;
- le aree a parcheggio di una certa consistenza sono state collocate in classe III se contigue ad aree residenziali, o in classe IV, se poste in corrispondenza di zone caratterizzate da intensa attività umana (stazione ferroviaria);
- le aree agricole, così come le cascine, sono state collocate in classe III, onde consentire l'uso di macchine agricole;
- le aree produttive collocate in area agricola sono state collocate in classe IV;
- l'area del P.I.P. è stata collocata quasi integralmente in classe VI.

La classe III è stata utilizzata ampiamente come area di transizione tra aree urbane ad intensa attività umana (classe IV) ed aree prevalentemente residenziali (classe II).